

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 16 del 15/05/2006

COMUNE DI PAGAZZANO

**NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLA PUBBLICITÀ E DELLE AFFISSIONI E PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E
DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.**

TITOLO I – DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE AFFISSIONI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

- 1 Il presente Regolamento disciplina l'effettuazione della pubblicità nel territorio di questo comune.
- 2 Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e "diritto" si intendono rispettivamente, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni.
- 3 Il presente Regolamento stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 4 Il presente Regolamento disciplina, altresì, le modalità di accertamento e di riscossione dell'imposta e del diritto, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 5 Le modalità di effettuazione della pubblicità nel territorio comunale sono disciplinate dalle norme e dai criteri generali fissati dal presente Regolamento.

Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione

Le norme del presente Regolamento riguardano i mezzi pubblicitari, come di seguito definiti, nonché a tutte le altre forme di pubblicità previste dal Decreto Legislativo del 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, collocati nel territorio comunale lungo le strade o in vista di esse, installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili e quindi installati su suoli privati o con servitù di pubblico passaggio.

Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui al precedente art. 1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:

- a) dal Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) dall'art. 23 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, modificato dall'art. 13 D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360;
- c) agli artt. da 47 a 59 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495;
- d) dalla legge 18 marzo 1959 n. 132;
- e) delle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

CAPO II - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ

Art. 3 - Disciplina generale

- 1 Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle Leggi, dal presente Regolamento oltre ad eventuali ulteriori prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
- 2 L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente l'installazione o la collocazione di appositi supporti, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale da richiedere con la forma, nei termini e nei modi stabiliti dalla legge statale vigente, nonché dal presente regolamento. La dichiarazione di effettuazione di pubblicità, di cui all'art. 8 del 507/93, non sostituisce in nessun caso l'autorizzazione tecnica comunale prevista da presente comma.

- 3 In conformità a quanto dispone la Legge 18 marzo 1959, n. 132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.
- 4 Gli impianti e i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente o installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'Art. 24 del D.Lgs n. 507/93 e dall'art. 46 del presente Regolamento
- 5 Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma, devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli organi addetti al controllo e alla vigilanza.
- 6 Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 507/93, indicate nel predetto art. 47, a seconda della loro natura.
- 7 In attuazione dell'art. 23 comma 6 del nuovo codice della strada nella redazione degli strumenti attuativi del piano il comune si avvale delle facoltà di derogare alle norme sulle distanze minime di cui all'art. 51 comma 4) del relativo Regolamento di attuazione nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

Art. 4 – Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

- 1 Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, storico-culturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui al Decreto Legislativo 22.01.2004 n° 42 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2 Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico e sugli altri beni di cui al Decreto Legislativo 22.01.2004 n° 42 e successive modificazioni ed integrazioni, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
- 3 Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione ambientali, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli artt. 131,134,135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
- 4 Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli e nelle fasce di rispetto delle strade – così come individuate e definite dal Piano Regolatore Generale vigente – si applicano, oltre ai divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con il D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495, i divieti previsti dalle Norme tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente – artt. 8 e 12.
- 5 All'interno del centro storico non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alla delimitazione del centro storico previsto dal piano regolatore generale vigente.
- 6 Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.
- 7 Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico

dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui al Capo VIII del presente Regolamento.

- 8 Nelle zone di rispetto stradale e nelle zone a verde vincolato a carattere paesaggistico oltre che nelle zone di salvaguardia ambientale, regolate dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità, ad esclusione delle insegne d'esercizio, per le quali si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con il D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 5 - Definizioni e Tipologie dei mezzi pubblicitari

- 1 Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente Regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, in:

- A. Pubblicità ordinaria;
- B. Pubblicità effettuata con veicoli;
- C. Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
- D. Pubblicità varia.

A. La pubblicità ordinaria e' effettuata mediante:

- 1) insegne¹, targhe;
- 2) locandine realizzate con materiale privo di rigidità collocate a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico di seguito definita "pubblicità ordinaria";
- 3) la pubblicità effettuata con festoni di bandierine, striscioni od altri mezzi simili;
- 4) la pubblicità effettuata su impianti pubblicitari appositamente predisposti.

I manufatti di supporto alla pubblicità ordinaria sono suddivisi nelle seguenti tipologie d'uso:

- a) "Pubblicità esterna permanente": pubblicità effettuata direttamente su pannelli (serigrafie) mediante l'utilizzo di cartelli o impianti pubblicitari di servizio, preinsegne, impianti a messaggio variabile;
- b) "Pubblicità esterna temporanea": pubblicità effettuata con mezzi pubblicitari provvisori;
- c) "Affissioni dirette": affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti cartacei o simili su apposite strutture adibite all'esposizione;
- d) "Insegne d'esercizio".

B. La pubblicità effettuata con veicoli:

- 1) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
- 2) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del Regolamento emanato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e sue successive modificazioni.

C. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma variabile.

¹ Insegne d'esercizio come definite all'art. 1, dell'art. 47 del Regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dal D.P.R. 16 Settembre 1996, n. 610 e sue successive modificazioni

D. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita al Capo VII.

E. La pubblicità varia comprende:

- 1) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
- 2) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";
- 3) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

Art. 6 - Collocazione fuori centro abitato

- 1 Le caratteristiche tipologiche, dimensionali ed il posizionamento degli impianti pubblicitari e delle insegne d'esercizio, posti fuori dal centro abitato sono regolamentati dall'art. 23 del Codice della Strada 285/92 e dal Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada 495/92 e sue modificazioni, oltre che da quanto stabilito dalle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente.

Art. 7 - Collocazione in centro abitato

- 1 Nella collocazione dei cartelli delle insegne e di tutti gli altri mezzi pubblicitari, all'interno dei centri abitati si osservano le disposizioni di cui al 5° comma dell'art. 4;
- 2 L'installazione dei mezzi pubblicitari è autorizzata con le modalità stabilite dall'art. 8 del presente regolamento. Il Sindaco può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza richiamate;
- 3 la dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di mq. 3 (2.50).
- 4 le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 . Dovranno inoltre rispondere ai criteri stabiliti dalla Legge Regionale 17/2000 e successive modifiche ed integrazioni in materia di inquinamento luminoso.

Art. 8 - Autorizzazioni

- 1 Chiunque intenda installare mezzi pubblicitari o insegne sulle strade o in vista di esse, deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento.
- 2 Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli e altri mezzi pubblicitari è di competenza del Comune, salvo il preventivo nullaosta tecnico dell'ente proprietario qualora la strada sia statale, regionale o provinciale, in conformità al 4° comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni
- 3 Le forme pubblicitarie indicate negli Artt. 13 e 15 del Decreto 507/93 sono soggette ad autorizzazione Comunale, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio della pubblicità, di documentata istanza del titolare del mezzo pubblicitario, indicante il tipo, la misura, il luogo, la durata della pubblicità che si intende effettuare e la denominazione e indirizzo del soggetto pubblicizzato.
- 4 Tutte le variazioni che comportino modifiche tipologiche o dimensionali obbligano la presentazione di nuova richiesta di autorizzazione.
- 5 Tutte le variazioni che comportino modifiche dimensionali che impongano un ricalcolo dell'imposta sulla pubblicità obbligano la presentazione di nuova dichiarazione di pubblicità ed eventuale conguaglio su quanto pagato nella precedente dichiarazione.
- 6 L'installazione degli impianti per le pubbliche affissioni è disciplinata al Capo II del presente Regolamento.
- 7 Il rilascio o il rinnovo della autorizzazione viene, in ogni caso, negato nel caso in cui il richiedente abbia pendenze in materia di pubblicità con il Comune.

8 L'amministrazione Comunale può indire procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione di spazi per l'installazione di impianti o per la gestione di spazi pubblicitari.

9 La consegna dell'autorizzazione è subordinata al regolare assolvimento degli obblighi tributari (imposta pubblicità, COSAP e canone di concessione).

10 Autorizzazione pubblicità permanente

Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda, in bollo, presso l'ufficio tecnico comunale, in triplice copia allegando:

a) Impianti: Progetto quotato in scala adeguata (1:100) del luogo ove si intende collocare l'impianto inserito in un contesto sufficientemente esaustivo ai fini della verifica di conformità alla normativa di riferimento si dovranno riportare le distanze: dalla carreggiata, dalla segnaletica esistente (segnali di pericolo, di prescrizione, di indicazione), distanza da semafori, intersezioni e da altri impianti pubblicitari esistenti, la dimensione del marciapiede nonché il senso di marcia dei veicoli.

Insegne: progetto quotato in scala 1:20 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, in triplice copia, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia;

b) bozzetto colorato del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato con i colori conformemente a quanto previsto dall'art. 57 del DPR 95/92 e successive modificazioni. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;

c) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione dell'ambiente circostante;

d) estratto di Azzonamento di Piano Regolatore Generale vigente della zona in cui è collocato l'oggetto;

e) estratto di planimetria catastale in duplice copia ove è riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione alla installazione;

f) autodichiarazione redatta ai sensi della Legge 28.12.2000 n. 445, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia ed in particolare l'osservanza, che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Nella stessa autodichiarazione si dovrà inoltre attestare che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali sia legittimata.

g) copia dichiarazione di conformità di cui all'art.9 della Legge 5.3.1990 n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti", per gli impianti pubblicitari luminosi;

h) copia del nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora richiesto;

i) copia del contratto di affitto con il proprietario del suolo o dell'immobile;

j) nullaosta proprietario del suolo o dell'immobile;

k) parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Regione Lombardia, qualora richiesto.

Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari deve essere presentata una sola domanda ed una sola autodichiarazione.

Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi pubblicitari aventi stesse caratteristiche e medesimo bozzetto, deve essere allegata una sola copia dello stesso.

11 Autorizzazione pubblicità temporanea

La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione per la pubblicità temporanea deve essere presentata, in bollo, presso l'ufficio tecnico e deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale partita IVA del richiedente;
- b) l'indirizzo esatto del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c) la descrizione dell'impianto con relative dimensioni;
- d) planimetria, in duplice copia, con riportata la posizione esatta di cui si richiede l'autorizzazione alla installazione;
- e) messaggio pubblicitario da esporre e durata dell'esposizione;
- f) indicazione delle distanze rispetto a riferimenti fissi (intersezioni, segnaletica) e ad altri impianti, in scala 1:100/500;
- g) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione nell'ambiente circostante;
- h) autodichiarazione che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deteriorabile e resistente agli agenti atmosferici
- i) il nulla osta dell'ente proprietario della strada, qualora sia diverso dal Comune, oppure del proprietario se la collocazione avviene su suolo privato
- j) il nulla osta della Soprintendenza ai Beni Architettonici della Regione Lombardia qualora sia richiesto;
- k) la dichiarazione di conoscere le norme regolamentari e sottostare a tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione.

Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari deve essere presentata una sola domanda ed una sola autodichiarazione.

Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi pubblicitari aventi stesse caratteristiche e medesimo bozzetto, deve essere allegata una sola copia dello stesso.

Art. 9 - Decadenza dell'autorizzazione

Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
- b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso si riferisce;
- d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
- e) la mancata realizzazione dell'opera entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;

- f) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine di 60 giorni previsto per il rilascio di essa;
- g) La mancata esposizione del messaggio pubblicitario entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

Art. 10 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

- 1 Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite del Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivazione richiesta dal Comune.
- 2 In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'Art. 55 del DPR n. 495/1992. Per quanto riguarda le targhe professionali o similari, di dimensioni uguali o inferiori a 300 cmq, posizionate sui fabbricati in corrispondenza dell'ingresso, non viene richiesta l'apposizione della prescritta targhetta.
- 3 Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
- 4 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

Art. 11 - Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

Autorizzazioni permanenti

- 1 L'istruttoria delle pratiche é affidata all'Ufficio Tecnico Comunale. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendone direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 60 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione.
- 2 Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'Art. 53, commi 9 e 10, del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.
- 3 Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro i tempi indicati. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta.
- 4 Lo stesso termine rimane sospeso quando sia necessario acquisire il parere della Polizia Locale in caso di problemi relativi alla viabilità, e quando, per le domande riguardanti opere da realizzarsi su edifici o aree all'interno delle zone omogenee A o di zone assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali, paesaggistiche o di interesse storico- artistico e culturale, sia necessario l'acquisizione di nullaosta tecnico dell'Ente proprietario della strada o di parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Regione Lombardia, in tal caso viene data comunicazione scritta all'interessato.

Autorizzazioni temporanee

- 1 L'ufficio tecnico cura l'istruttoria della pratica effettuando le verifiche e i sopralluoghi necessari all'emanazione dell'atto.
- 2 L'ufficio tecnico è tenuto a fissare il termine del procedimento entro il 30° giorno dal ricevimento dell'istanza. Qualora il richiedente presenti contestualmente più istanze per un numero di impianti superiore a dieci o l'istanza sia cumulativa per un numero di impianti superiore a dieci, il suddetto termine è fissato in 50 giorni.
- 3 Il termine può essere sospeso, entro dieci giorni dal ricevimento della istanza, se l'istanza non è completa di tutta la documentazione e dei dati previsti. In caso di mancato ricevimento entro i termini indicati nella richiesta di integrazione la domanda viene archiviata.

Art. 12 - Interventi di sostituzione e modifica.

- 1 Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.
- 2 L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intende assentita.

Art. 13 - Termine di validità dell'autorizzazione

- 1 L'autorizzazione all'installazione di cartelli, insegne d'esercizio e di altri mezzi pubblicitari a carattere permanente ha validità per un periodo di tre anni.

Art. 14 - Rinnovo dell'autorizzazione

- 1 L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è rinnovabile per eguale periodo a condizione che la richiesta, da prodursi almeno novanta giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.
- 2 Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione, redatta ai sensi della Legge 28/12/2000 n. 445, che attesti la persistenza degli elementi di cui all'art. 9, comma 10) lettera f) e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.
- 3 Il rinnovo è subordinato al regolare assolvimento degli obblighi tributari (imposta pubblicità, COSAP e canone di concessione).
- 4 L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di non rilasciare o rinnovare l'autorizzazione per sopravvenute motivazioni riguardanti la sicurezza, il decoro o i mutati orientamenti di ordine estetico strutturale, ovvero per sopraggiunte disposizioni normative di carattere urbanistico che non ne consentano il mantenimento o l'installazione.

Art. 15 - Concessioni.

- 1 Il Comune può concedere a soggetti privati la possibilità di collocare sul territorio comunale, su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, appositi impianti pubblicitari, anche con valenza di pubblica utilità, nonché può concedere l'utilizzo di impianti pubblicitari di proprietà comunale.
- 2 La concessione viene rilasciata mediante lo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica o in altro modo consentito dalla legge.
- 3 Per evitare possibilità di concentrazioni delle concessioni, non è consentito che il medesimo soggetto superi il limite di due assegnazioni.

- 4 La concessione comporta oltre al pagamento del canone di concessione o di affitto, anche la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità.
- 5 La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità e i tempi di installazione, la manutenzione, le responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione, la cauzione e simili.

ART. 16 - Criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti.

Impianti per affissioni pubbliche.

L'Amministrazione Comunale provvederà alla approvazione del Piano Generale degli Impianti entro 180 giorni dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale di approvazione del presente Regolamento.

Il Piano degli impianti pubblicitari sarà articolato in due parti : la prima parte relativa alla determinazione degli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna e compresi nelle tipologie di cui al presente Regolamento; la seconda parte dovrà definire la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni.

Il Piano Generale degli Impianti sarà sottoposto al parere della Commissione Edilizia Comunale.

Il Piano Generale degli Impianti indica le posizioni nelle quali è consentita l'installazione degli impianti e mezzi destinati alla pubblicità, in conformità a quanto stabilito e consentito dal presente Regolamento .

Al di fuori del Centro Abitato, lungo le strade comunali o in vista di esse, indica le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi

La collocazione di supporti per le pubbliche affissioni, qualora si renda necessaria, è soggetta al parere dei competenti uffici (Tributi; Polizia Locale; Ufficio Tecnico; Commissione Edilizia).

I supporti per detti impianti debbono presentare caratteristiche fisiche e cromatiche costanti e riconoscibili e la loro distribuzione sul territorio deve rimanere uniforme e tenere conto dei contesti urbanistici di riferimento ; saranno in ogni caso preferite soluzioni puntuali di dimensioni contenute anzichè grandi concentrazioni di messaggi pubblicitari.

Gli impianti affissionali - compresi i posters di grandi dimensioni - a muro o su appositi supporti - non debbono:

- risultare né il principale elemento di richiamo né il fondale di riferimento prospettico di strade o piazze;
- impedire, anche solo parzialmente, le visuali prospettiche di emergenze architettoniche o ambientali di particolare interesse.

E' vietata in particolare l'installazione di nuovi impianti affissionali direttamente sulle superfici murarie o sui muri di recinzione in assenza di apposita plancia di sostegno, nonchè sui fronti o in vista degli edifici di interesse storico-artistico o soggetti a restauro scientifico-conservativo.

Il Comune si riserva, per il servizio pubbliche affissioni, l'uso esclusivo di assiti, steccati, impalcature, ponti fissi o sospesi, graticci e ripari, ivi compresi quelli dei cantieri edili, compatibilmente con le esigenze connesse con l'attività stessa di cantiere e con esclusione di quelli pertinenti ad immobili di interesse storico artistico.

L'uso di tali spazi non comporta compensi o indennità a favore dei proprietari.

TITOLO II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO III - DISCIPLINA GENERALE

Art. 17 - Gestione del servizio

- 1 La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica - imprenditoriale, è effettuata dal Comune in forma diretta o in concessione ai soggetti iscritti all'Albo istituito presso il Ministero delle Finanze.
- 2 La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio comunale che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio ad azienda speciale comunale o consortile di cui agli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero in concessione a soggetti terzi, abilitati ad effettuare le attività, come previsto dall'Art. 53 del D.Lgs 446/97 iscritti all'Albo istituito presso il Ministero delle Finanze perché in possesso dei requisiti finanziari, di onorabilità e tecnici previsti dal DM 289 del 11 settembre 2000. In tal caso tutti gli obblighi derivanti all'Amministrazione Comunale dal presente Regolamento dovranno intendersi in capo ai soggetti indicati.

Art. 18 - Funzionario Responsabile

- 1 La Giunta Comunale, con apposito provvedimento, nomina un funzionario Comunale responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
- 2 Il funzionario è individuato nell'ambito del Settore Programmazione e Risorse Economico - Finanziarie. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - entro 60 giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del Funzionario Responsabile.
- 3 Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.

Art. 19 - Quantità e ripartizione

- 1 In conformità a quanto dispone il 3° comma dell'art. 18 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune all'ultimo censimento, è costituita da un numero di abitanti pari a 1.856 e che per tanto la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni non deve essere inferiore a mq. 12, per ogni mille abitanti, la superficie degli stessi è stabilita in complessivi mq. 37.
- 2 La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è così ripartita:
 - a) Mq 33 destinati alle pubbliche affissioni (suddivise in 85% di natura commerciale e 15% di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica)
 - b) Mq. 4 destinati alle affissioni in esenzione da parte di enti ed associazioni senza fini di lucro (di cui all'art. 20 - bis del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 introdotto dalla L. 30.12.2004, n. 311 art. 1 comma 480 lettera C) effettuate direttamente dagli stessi;

Art. 20 - Applicazione dell'imposta e del diritto

- 1 In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del presente Regolamento, la pubblicità ordinaria è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 21 - Classificazione del Comune

- 1 Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto di cui al presente Regolamento, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 507/93 e in base ai dati sulla popolazione dell'istituto nazionale di statistica, il comune di Pagazzano appartiene alla V classe.
- 2 La presa d'atto della classificazione del comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe nei termini previsti anche dall'Art. 3 comma 5 del D.Lgs 507/93.

Art. 22 - Deliberazione delle tariffe.

- 1 Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine e con la decorrenza previsti dalle leggi vigenti; qualora non vengano modificate entro il termine predetto, s'intendono prorogate di anno in anno.

Art. 23 - Tariffe e maggiorazioni

- 1 Le tariffe dell'imposta e del diritto sono deliberate nell'ambito degli importi massimi previsti dalla normativa vigente.
- 2 Qualora la pubblicità ordinaria (di cui all'articolo 12 D.Lgs 507/93) e la pubblicità effettuata con i veicoli (di cui all'art. 13 del D.Lgs. 507/93) vengano effettuate in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100% (cento per cento).
- 3 Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

CAPO IV - DISCIPLINA DEL SERVIZIO E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**Art. 24 - Presupposto dell'imposta**

- 1 E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di qualsiasi messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva o acustica diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia percepibile in tali luoghi.
- 2 Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni anche se solo in momenti determinati e con l'osservanza delle condizioni e limitazioni imposte da colui che esercita un diritto sul luogo stesso.
- 3 Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art. 25 - Soggetto passivo

- 1 Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
- 2 E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
- 3 Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente comma 1, è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
- 4 Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolo del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al 2° comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.
- 5 Per i soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 507/93 l'imposta sulla pubblicità non è applicabile.

Art. 26 - Modalità di applicazione dell'imposta

- 1 L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi nello stesso contenuti.
- 2 L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- 3 Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale della figura piana minima in cui sono comprese.
- 4 Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- 5 Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
- 6 L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- 7 Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza

- soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
- 8 La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza sulle vetrine e porte di ingresso od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro che evidenzia la data di scadenza dell'esposizione e la categoria di appartenenza dei luoghi ove è consentita l'apposizione.
- 9 L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.
- 10 Le maggiorazioni d'imposta e qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.
- 11 L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste all'art. 12, commi 1 e 3, art. 13, art. 14 commi 1 e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 è dovuta per l'anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specifico nelle relative disposizioni.

Art. 27 - Dichiarazione

- 1 Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 8 del presente Regolamento, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare al comune apposita dichiarazione, anche cumulativa nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati (il relativo modello di dichiarazione è predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati).
- 2 La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazioni della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con conseguente nuova imposizione. E' fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- 3 La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, tranne il caso in cui si verificano modificazioni degli elementi dichiarati, con conseguente diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
- 4 Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 12, 13 e 14 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 507/93 (pubblicità ordinaria, pubblicità effettuata con veicoli, pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni) si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 28 - Pagamento dell'imposta e del diritto

- 1 Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale, deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato Comune ovvero direttamente presso la Tesoreria Comunale con modalità che verranno stabilite con apposito Decreto del Ministero delle Finanze ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità è allegata alla predetta dichiarazione. Per il pagamento è utilizzato un modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.

- 2 L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.
- 3 L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora, per espressa previsione legislativa, il termine ordinario previsto per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali venga posticipato ad epoca successiva al termine di cui al periodo precedente, l'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro il mese successivo a quello stabilito dal legislatore per l'adozione dei provvedimenti tariffari.
- 4 Qualora l'imposta annuale sia superiore a € 1.549,37 il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre. Nel caso di differimento del termine di pagamento, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili.
- 5 Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non avente carattere commerciale può essere effettuato, per particolari esigenze organizzative, sia a mezzo di conto corrente postale sia direttamente all'ufficio comunale competente, al momento della dichiarazione del servizio di affissione. L'attestazione del pagamento del diritto a mezzo di conto corrente è allegata alla commissione per l'affissione di manifesti, mentre in caso di pagamento diretto, l'ufficio rilascia la ricevuta contenuta nell'apposito bollettario.
- 6 Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude il pagamento, quando dovuto, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché di canoni di locazione o di concessione.

Art. 29 - Rettifica ed accertamento d'ufficio

- 1 Entro due anni dalla data prevista di presentazione della dichiarazione, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento. Qualora la motivazione faccia riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
- 2 Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il pagamento.
- 3 Nell'avviso deve essere inoltre precisato il termine entro il quale può essere proposto il ricorso, la commissione tributaria competente e la forma da osservare, in conformità agli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
- 4 Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile dell'imposta. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario.
- 5 Il contenzioso è disciplinato dal D.Lgs n. 546 del 31/12/1992 e successive modificazioni.

Art. 30 - Rimborsi

- 1 Entro il termine di due anni decorrente dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza in carta libera. Il Comune provvede al rimborso nel termine di 90 giorni dalla richiesta.

Art. 31 - Pubblicità effettuata su impianti installati su beni comunali

- 1 Per la pubblicità esterna mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e territoriali comunali o in uso, a qualsiasi titolo al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, nonché il pagamento al Comune stesso dei canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta Comunale, secondo quanto previsto dal 7° comma dell'Art. 9 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

CAPO V - IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**Art. 32 - Finalità**

- 1 Il Comune a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art.19 del presente Regolamento, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
- 2 I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 507/93, richiamati agli artt. 36 E 37 del presente Regolamento.
- 3 La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al presente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la coscienza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'Ente e provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
- 4 I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultino finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
- 5 I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art. 19, comma 2, lettera a) del presente Regolamento, nei limiti della capienza degli stessi.
- 6 I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette di cui all'art. 19, comma 2, lettera c), del presente Regolamento, sono classificati ai fini tributari, come pubblicità ordinaria, in conformità a quanto dispone il 3° comma dell'art. 12 del D.Lgs. n. 507/93, con applicazione dell'imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 28.
- 7 Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi, la Giunta, su proposta del Funzionario Responsabile, può disporre la temporanea deroga, per non più di tre mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dell'art. 19 del presente Regolamento. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario Responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

Art. 33 - Affissioni, prenotazioni, registro cronologico

- 1 L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'Ufficio Comunale, preposto al servizio, la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto oppure nel momento in cui avviene il pagamento in modo diretto.
- 2 Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenute tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.
- 3 Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio Affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.
- 4 Il committente può richiedere espressamente che l'affissione sia eseguita in determinati spazi da lui prescelti, corrispondendo una maggiorazione del 100% del diritto

Art. 34 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

- 1 Eventuali strisce da apporsi sui manifesti sono da considerarsi come quantità numerica aggiuntiva.

- 2 I manifesti devono essere fatti pervenire all'Ufficio Comunale, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello del quale l'affissione deve avere inizio.
- 3 Oltre alle copie da affiggere dovrà essere consegnata all'Ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.
- 4 Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui al precedente Art. 34.
- 5 La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'Ufficio Comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzati, con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 6 Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'Ufficio Comunale, con la data di scadenza prestabilita.
- 7 Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche, è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso, quando il ritardo è superiore a 10 giorni dalla data che era stata richiesta, l'Ufficio Comunale provvede a darne tempestivamente comunicazione per scritto.
- 8 La mancanza di spazi disponibile deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
- 9 Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'Ufficio Comunale o al concessionario del servizio entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'Ufficio Comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'Ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.
- 10 Nel caso in cui la disponibilità degli impianti non consenta l'affissione del numero di manifesti pervenuti o per un periodo inferiore a quello richiesto, l'Ufficio Comunale o il concessionario del servizio provvede ad avvertire il committente. Se entro 5 giorni dalla comunicazione la commissione non viene annullata, l'Ufficio Comunale o il concessionario del servizio provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'Ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso parziale o totale del diritto sulle affissioni, lo stesso, con apposita comunicazione scritta, può autorizzare l'Ufficio Comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quello di cui spetta il rimborso.
- 11 Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
- 12 Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione, i relativi spazi.
- 13 I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

-
- 14 Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i 2 giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di €. 25 (euro venticinque), per commissione.
- 15 Le disposizioni previste dal D.Lgs. 507/93 e dal presente Regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
- 16 Per l'effettuazione dell'affissione per i soggetti indicati all'art. 20 del D.Lgs 507/93 su spazi riservati all'affissione diretta in esenzione deve essere presentata richiesta su modulo specifico all'ufficio competente almeno cinque giorni prima della data di decorrenza dell'affissione.
- 17 L'intervallo di tempo fra la data della richiesta e quella successiva di decorrenza dell'affissione non può superare i sessanta giorni.
- 18 La durata massima per ogni singola richiesta di affissione in esenzione sugli spazi riservati è di giorni quindici; il numero massimo di spazi di affissione per ogni singola richiesta è di 50 fogli della misura 70x100.
- 19 I soggetti di cui all'art. 20 del sopra citato Decreto Legislativo possono presentare domanda per la successiva affissione diretta in esenzione solamente dieci giorni dopo la fine della precedente.
- 20 L'assegnazione degli spazi sarà effettuata in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.
- 21 Il servizio delle pubbliche affissioni non fornisce personale per l'affissione che deve essere eseguita dal soggetto richiedente, il quale, al termine del periodo di affissione, dovrà provvedere alla rimozione dei manifesti esposti.
- 22 Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato almeno cinque giorni prima della data prevista per l'affissione al servizio affissioni il quale provvederà a riconsegnare lo stesso materiale, almeno un giorno prima, timbrato con la data di scadenza unitamente all'elenco delle posizioni dove effettuare l'affissione.

CAPO VI - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TARIFFE**Art. 35 - Tariffa - applicazione e misura**

- 1 Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
- 2 Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
- 3 La misura del diritto sulle pubbliche affissioni, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100 e distinto in base al periodo di permanenza in affissione, è indicata nella relativa delibera tariffaria. La misura è deliberata dalla Giunta Municipale entro il termine e con la decorrenza previsti dalle leggi. In caso di mancata adozione della deliberazione le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
- 4 Per le commissioni inferiori ai 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50%.
- 5 Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più 12 fogli è maggiorato del 100%.
- 6 Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
- 7 Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 29. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

Art. 36 - Riduzione del Diritto

- 1 La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione del successivo Art. 37;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi all'attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
- 2 La riduzione della tariffa si applica anche ai manifesti riguardanti manifestazioni ed iniziative di carattere culturale, sportivo e sociale, organizzato dal Comune con la collaborazione di Associazioni, Comitati, Fondazioni, e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro.
- 3 I manifesti e le locandine di cui alle lettere a), b), c) e d) non potranno godere della riduzione del diritto qualora contengano sponsorizzazioni commerciali o vengano affissi abusivamente.
- 4 Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 37 - Esenzioni dal Diritto

- 1 Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi.
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle provincie in materia di tributi;
 - d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

-
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di Legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali e amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per Legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati
 - h) i manifesti dei soggetti individuati dall'art. 20 bis del D.Lgs. 507/93, se affissi direttamente sui manufatti di cui all'art. 19 lettera b)
- 2 Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni proprie che il Comune esercita secondo le Leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi del D.Lgs. 267/2000.
- 3 Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di Legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
- 4 Per L'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

CAPO VII - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ – DISCIPLINA**Art. 38- Tariffe**

- 1 Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta Comunale nelle misure stabilite dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e secondo quanto disposto dal presente Regolamento, per l'attuazione del predetto decreto, in particolare:
 - A. con l'art. 5 per la tipologia dei mezzi pubblicitari;
 - B. con l'art. 21 per la classe demografica alla quale appartiene il Comune;
 - C. con le norme di cui al presente capo.
- 2 Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono riportate nell'apposita delibera tariffaria (art. 3 comma 5 D.lgs. 507/93)

Art. 39 - Pubblicità ordinaria

- 1 Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è stabilita e prevista con apposita delibera tariffaria.
- 2 Per le forme pubblicitarie di cui al comma 1 abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella prevista dalla delibera tariffaria di cui al precedente comma.
- 3 Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie degli impianti, nella misura e con modalità previste ai precedenti commi.
- 4 Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:
 - compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del cinquanta per cento (50%);
 - superiore a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del cento per cento (100%).
- 5 Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del cento per cento (100%).
- 6 Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dall'art. 26.

Art. 40 - Pubblicità effettuata con veicoli

- 1 Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture, autofilotranviarie, battelli barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'articolo precedente comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'articolo precedente comma 4.
- 2 Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
- 3 Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe diverse a seconda della portata dell'autoveicolo. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

- 4 Non è dovuta l'imposta secondo quanto stabilito ai commi 4 e 4 bis dell'art. 13 D.Lgs. 507/93; è fatto obbligo di conservare l'attestazione di avvenuto pagamento così come stabilito al comma 5 dell'art. 13 d.lgs. 507/93.

Art. 41 - Pubblicità con pannelli luminosi

- 1 L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi e altri mezzi compresi nelle tipologie previste dal Regolamento si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, in base ad apposita delibera tariffaria, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'art. 26 del presente Regolamento.
- 2 Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua.
- 3 L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste

Art. 42 - Pubblicità con proiezioni

- 1 L'imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 6, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, in base ad apposita delibera tariffaria, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
- 2 Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

Art. 43 - Pubblicità varia

- 1 Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è indicata nella relativa delibera tariffaria.
- 2 Per la pubblicità effettuata da aeromobili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale si applica la tariffa per ogni giorno o frazione e per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita da apposita delibera tariffaria;
- 3 Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili si applica la tariffa per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune al comma 2 del presente articolo;
- 4 Per la pubblicità effettuata in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure con mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione e per ogni giorno o frazione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa prevista nella relativa delibera tariffaria.
- 5 Per la pubblicità effettuata a mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, la tariffa indicata nella relativa delibera tariffaria.

Art. 44 - Imposta sulla pubblicità - Riduzioni

- 1 La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata dai Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazioni di Enti Pubblici Territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
- 2 La pubblicità di cui ai punti a), b), c) del precedente comma del presente articolo, non potrà godere della riduzione dell'imposta qualora contenga sponsorizzazioni commerciali o venga effettuata abusivamente.

Art. 45 - Imposta sulla pubblicità - esenzioni

- 1 Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:
 - A La pubblicità realizzata all'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti alle attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina d'ingresso;
 - B gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta; nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, di superficie non superiore a mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di un metro quadrato;
 - c la pubblicità, comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
 - d la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole, nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - E la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relative esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - F la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/93;
 - G la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e degli Enti pubblici territoriali;
 - H le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi dei comitati, associazioni, fondazioni, e ogni altro ente che sia non persegua scopo di lucro.
 - I le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di Legge o di Regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, non superino il mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.
- 2 Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità, o accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
- 3 L'esenzione dall'imposta prevista alla lettera G) del precedente 1° comma compete agli Enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.

- 4 I soggetti di cui alla lettera H) del 1° comma devono presentare in visione all'ufficio Comunale idonea documentazione o autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione.
- 5 L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciale e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**CAPO VIII – VIGILANZA E SANZIONI****Art. 46- Vigilanza**

- 1 Il Comune è tenuto a vigilare a mezzo della Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e di funzionari dell'Ufficio preposto al servizio affissioni e pubblicità, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni, richiamate o stabilite dal presente Regolamento e sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.
- 2 Qualunque inadempienza verrà perseguita ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689 e del D.Lgs. n° 42/04, se violato.
- 3 Il Sindaco può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente Regolamento.

Art. 47 - Sanzioni tributarie ed amministrative

- 1 La violazione delle norme del presente regolamento, laddove non riguardante fattispecie di illecito per il quale la relativa sanzione amministrativa pecuniaria risulta già disposta dal vigente Codice della Strada (art. 23), è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche.
- 2 Quando più persone concorrono in una delle violazioni previste dal presente regolamento, laddove sanzionata ai sensi del vigente Codice della Strada, trova applicazione il principio di solidarietà di cui all'art. 196 dello stesso Codice. In analogo caso di concorso di più persone, laddove risulti applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal primo comma del presente articolo, trova applicazione l'art. 5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 3 Per l'applicazione di sanzioni tributarie ed amministrative relative all'imposta di pubblicità ed ai diritti di pubblica affissione si fa riferimento alle disposizioni previste dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs 507/93 nonché a quelle generali previste dai decreti legislativi n.471, n. 472 e n. 473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 48 - Riscossione Coattiva

- 1 La riscossione coattiva dei tributi, oggetto del presente regolamento comunale, si effettua con la procedura di cui al DPR 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni e secondo le disposizioni del DPR 28 gennaio 1988, n. 43 e D.Lgs 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni, ovvero con la procedura indicata dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

CAPO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI**Art. 49 - Norma Finale di rinvio**

- 1 Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di Regolamento applicabili alla materia.
In particolare, per quanto non esplicitamente indicato nel presente Regolamento Comunale, valgono le norme previste dal D.L.gs.30 aprile 1992, n.285 e dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.
- 2 Con riferimento agli obblighi del titolare dell'autorizzazione, si rimanda a quanto già disposto in materia dagli artt.54 e 55 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e, con riferimento alle procedure di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, a quanto disposto dall'art.23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 50 - Entrata in vigore

- 3 Con effetto dalla data d'entrata in vigore del presente Regolamento, lo stesso integra e sostituisce le norme in precedenza approvate, nella materia, da questo Comune.